

Consorzio
Repubblica Italiana

Il tredici giugno duemilacinque, in Matera ed alla Piazza Cesare Firrao 12, innanzi a me, Vito Nobile, Notaio quivi residente ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di questa Città, non assistito da testimoni per concorde rinunzia delle parti, si costituiscono:

Leonardo Angelone, nato a Policoro il 27 dicembre 1964 (C.F. NGL LRD 64T27 G786U), ivi residente, Viale Salerno 95, agricoltore;

Rosamaria Aniceto, nata a Satriano di Lucania il 23 ottobre 1960 (C.F. NCT RMR 60R63 G614Z), ivi residente, Corso Trieste 119, commerciante;

Giuseppe Castoro, nato ad Altamura il 9 novembre 1953 (C.F. CST GPP 53S09 A225A), ivi residente, Via Benevento 13, agricoltore;

Nicola Cornacchia, nato ad Altamura il 1° febbraio 1960 (C.F. CRN NCL 60B01 A225C), residente in Pomarico, Contrada Lama di Pallio, agricoltore;

Gerardo Mariano Gliubizzi, nato a Salerno il 19 giugno 1965 (C.F. GLB GRD 65H19 H703D), residente in Baragiano, Via Limiti 9, agricoltore;

Emiliano Ianniello, nato a Seriate il 9 giugno 1979 (C.F. NNL MLN 79H09 I628S), residente in Cancellara, Via Vittorio Emanuele III 3, agricoltore;

Maria Lauria, nata a Tramutola il 5 maggio 1971 (C.F. LRA MRA 71E45 L326R), residente in Paterno, Via Tempa La Chiesa 31, agricoltore;

Nicola Martino, nato a Matera il 9 marzo 1966 (C.F. MRT NCL 66C09 F052L), residente in Montescaglioso, Via S. Caterina 29, agricoltore;

Nicola Scalcione, nato a Matera il 10 agosto 1954 (C.F. SCL NCL 54M10 F052W), quivi residente, Via Gramsci 12, agricoltore;

Domenico Simmarano, nato a Montescaglioso il 9 agosto 1955 (C.F. SMM DNC 55M09 F637I), ivi residente, Via S. Francesco 34/b, agricoltore;

Francesco Vaccaro, nato a Potenza il 16 maggio 1980 (C.F. VCC FNC 80E16 G942U), ivi residente, Via Maratea 1, agricoltore.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, cittadini italiani, i quali costituiscono un Consorzio regolato dai seguenti

Patti Consortili

- Art. 1 -

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Su iniziativa dei produttori biologici lucani e per incoraggiamento dell'Alsia - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, è costituito un consorzio con attività esterna fra Produttori Biologici Lucani denominato "Con.Pro.Bio. Lucano".

Il Consorzio ha sede in Metaponto (Frazione di Bernalda), presso l'Azienda Agricola Sperimentale Pantanello e durerà fino al trentuno dicembre duemilatrenta.

- Art. 2 -

Scopo

Il Consorzio ha per scopo:

la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, intese come parti integranti di una forma di vita e lavoro basata sul rispetto dell'uomo e della natura nella sua globalità;

il controllo, la promozione, l'assistenza, la difesa e la diffusione delle produzioni biologiche e biodinamiche svolte in Basilicata;

la definizione delle norme di produzione e di commercializzazione;

l'informazione e l'assistenza tecnica ed organizzativa ai produttori consorziati;

la regolamentazione di un marchio proprio di tutela, di cui assumerà la titolarità e stabilirà le condizioni di concessione, di controllo e revoca in caso di uso illecito o improprio ai propri aderenti;

lo svolgimento di azioni promozionali in Regione, in Italia e all'estero;

il marketing e la commercializzazione dei prodotti biologici;

divulgare pubblicazioni, gestire siti internet, promuovere mostre, manifestazioni e convegni per la propaganda di quanto l'agricoltura biologica e biodinamica sostiene nel campo della produzione degli alimenti sani e genuini;

redigere disciplinari per l'uso e l'applicazione del marchio del Consorzio per la

valorizzazione del prodotto biologico lucano, per garantire l'origine e la provenienza dei prodotti, in sintonia con le norme dell'I.F.O.A.M. e con eventuali leggi e regolamenti approvati a livello regionale, nazionale o comunitario; valorizzare i prodotti dei soci con la concessione del marchio, con la pubblicazione su siti web appositamente strutturati e con ogni altra possibile iniziativa;

promuovere, organizzare ed incoraggiare punti di vendita per gli alimenti provenienti da coltivazioni biologiche e biodinamiche;

favorire la concentrazione del prodotto "bio" per poter soddisfare le esigenze di quantità e costanza nel tempo, anche con appositi piani di coltivazione;

promuovere specifici corsi di formazione, informazione e approfondimento su temi inerenti la produzione biologica e il marketing sia per i soci produttori che per i consumatori o specifiche categorie interessate;

favorire adeguata assistenza tecnica sia telefonica e telematica che direttamente in campo, avvalendosi di tecnici specificamente preparati in agricoltura e zootecnia biologiche;

promuovere una legislazione che favorisca la diffusione di pratiche di agricoltura biologica e biodinamica;

difendere gli interessi dei soci produttori, instaurando rapporti propositivi con le istituzioni;

favorire l'integrazione fra le diverse realtà del biologico e biodinamico, sia con accordi di collaborazione che con forme associative di secondo livello;

stipulare accordi, convenzioni con enti pubblici e privati per realizzare iniziative coerenti agli scopi sociali;

utilizzare gli strumenti telematici per gestire in rete, in modo da velocizzare ogni forma di interscambio tra i soggetti interessati;

redigere e gestire piani e progetti di finanziamenti pubblici;

gestire centri di servizi per i soci, anche su delega delle istituzioni, sul territorio della regione;

progettare e pubblicare materiale divulgativo e specifico su agricoltura e zootecnia biologica e biodinamica;

pubblicare un notiziario informativo per i soci e i consumatori;

valorizzare la tradizione agricola, favorendo il recupero di coltivazioni e razze locali;

collaborare con gli istituti di ricerca universitari per fornire dati e competenze specifiche in agricoltura "bio", gestire stages o altre attività formative rivolte a studenti, tirocinanti o altri soggetti che vogliono avvicinarsi al mondo del biologico;

favorire ogni forma di ricerca e diffusione di tecniche atte al miglioramento della qualità del prodotto bio e riduzione ulteriore dell'impatto ambientale;

collaborare con le associazioni di consumatori per la diffusione di una corretta informazione sul biologico e per la difesa del consumatore da prodotti non conformi;

elaborare piani di mantenimento e miglioramento per aziende che seguono il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica;

informare, divulgare e incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica e biodinamica in un quadro di pianificazione dello sviluppo rurale, al fine di qualificare, migliorare e difendere la qualità della vita nelle campagne;

sostenere i soci produttori per acquisto, su delega, dei mezzi tecnici necessari per la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione del loro prodotto;

promuovere tutte le attività, che in armonia con gli scopi del consorzio, possono creare un'integrazione di reddito per gli agricoltori biologici;

salvaguardare il marchio del consorzio, vigilando nell'interesse di tutti i soci, attuando politiche contro la sofisticazione o eventuale correzione dei prodotti;

l'educazione alimentare dei prodotti biologici nelle diverse filiere dei consumatori (scuole, associazioni, comunità e simili);

la promozione delle fattorie didattiche biologiche lucane;

istituire regolamenti specifici per determinate attività che richiedano una gestione speciale.

Il Consorzio potrà in genere svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie che fossero ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

- Art. 3 -

Fondo Consortile

Il fondo consortile é formato:

1) dalle "quote di partecipazione al fondo consortile" versate dai consorziati all'atto della costituzione del Consorzio o della ammissione di nuovi consorziati: con deliberazione del Consiglio Direttivo può disporsi il versamento di ulteriori contributi volontari che accrescano la misura della partecipazione al fondo consortile.

L'importo delle somme versate a titolo di quota di partecipazione determina la misura dei diritti del singolo consorziato sul fondo consortile;

2) dai contributi annuali. L'importo di detti contributi é formato da una somma di danaro fissa ed uguale per tutti i consorziati e viene determinato, all'inizio dell'anno per il quale sono dovuti, dal Consiglio Direttivo, tenendo conto della situazione patrimoniale del Consorzio e degli impegni di spesa prevedibili;

3) dalle percentuali di ricarico del costo dei servizi forniti dal Consorzio ai singoli consorziati;

4) dai beni acquistati con detti contributi e dagli avanzi di gestione.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e quindi non distribuisce utili tra i consorziati: eventuali avanzi di gestione, come innanzi detto, andranno a formare il fondo consortile.

Allo scioglimento del Consorzio, il fondo consortile residuo sarà ripartito fra i Consorziati in proporzione a quanto da ciascuno di essi versato a titolo di "quota di partecipazione".

- Art. 4 -

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Consorziati ed é composta da tutti i Consorziati.

Spetta all'Assemblea deliberare:

- l'approvazione del rendiconto di gestione del Consiglio Direttivo;
- lo scioglimento anticipato o la proroga della durata del Consorzio;
- le modifiche del contratto consortile;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti il Consiglio direttivo.

L'assemblea, inoltre, delibera sui casi di esclusione dei consorziati ovvero su qualunque altra materia le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce presso la sede consortile (o in altro luogo idoneo, purché nel territorio della Regione Basilicata) su convocazione del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consorziati.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del rendiconto di gestione, redatto dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione, con l'elenco delle materie da trattare, é trasmesso a mezzo di lettera raccomandata spedita o consegnata a mano a ciascun consorziato almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere trasmessa per fax o posta elettronica a quei consorziati che abbiano previamente autorizzato l'impiego di tali mezzi di comunicazione nei propri confronti.

Ogni consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altro consorziato mediante delega scritta. Ogni consorziato non può rappresentare più di un Consorziato. I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe. L'Assemblea é validamente costituita, pur in assenza di formale convocazione, allorché sia

presente la totalità dei consorziati. L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei consorziati in prima convocazione mentre, in seconda convocazione (che non può tenersi lo stesso giorno della prima) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati intervenuti o rappresentati.

Non si tiene conto del voto del Consorzio in conflitto di interessi. Il Consorzio in mora con il pagamento dei contributi non ha diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente di esso ovvero, se mancante, dal Consorzio intervenuto più anziano d'età. Il Presidente controlla la legittimazione degli intervenuti ed in genere il diritto d'intervento in assemblea e dirime le controversie in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea. Egli stabilisce le modalità di votazioni, procede al conteggio dei voti, proclama i risultati delle votazioni ed in genere conduce lo svolgimento dell'assemblea.

Le deliberazioni regolarmente assunte dall'assemblea vincolano tutti i consorziati, anche se assenti o dissenzienti.

Dell'assemblea viene redatto un processo verbale a cura di un Segretario nominato dal Presidente o da un Notaio. Detto verbale va sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

I verbali vanno redatti su apposito libro numerato e bollato prima dell'uso e sottoposto a vidimazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo. Su tale libro vanno trascritti i verbali redatti dal Notaio.

Le risultanze del libro dei verbali delle assemblee, se tenuto secondo le disposizioni che precedono, fanno piena prova nei rapporti tra consorzio e singoli consorziati, restando a questi ultimi l'onere di fornire la prova contraria.

- Art. 5 -

Consiglio Direttivo - Presidente

Spetta al Consiglio Direttivo ogni decisione concernente l'amministrazione e la gestione in genere del Consorzio, salvo quelle che il presente statuto riserva all'Assemblea: esso è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili.

In particolare ad esso compete:

- l'attuazione dello scopo consortile;
- indire l'assemblea e proporre ad essa le materie da trattare;
- l'utilizzazione dei mezzi finanziari consortili;
- deliberare il trasferimento della sede o dell'ufficio, purchè nella Regione Basilicata;
- elaborare e sottoporre per l'approvazione all'assemblea il rendiconto annuale di gestione: la mancata approvazione di tale rendiconto costituisce causa di rimozione del Consiglio e l'assemblea, seduta stante, provvede alla nomina di un nuovo Consiglio;

Il Consiglio si compone di un numero variabile di membri da tre a cinque, nominati, anche fra non consorziati, dall'assemblea.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e, eventualmente, del Vice Presidente scelti tra i Consiglieri, se non nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina o a tempo indeterminato; ogni consigliere può essere sostituito in ogni momento con deliberazione dell'Assemblea e può dimettersi in ogni momento: le dimissioni hanno effetto immediato se resta in carica la maggioranza dei consiglieri altrimenti hanno effetto con la ricostituzione della maggioranza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede consortile (o in altro luogo idoneo, purchè nel territorio della Regione Basilicata) su convocazione del Presidente, quando lo stesso lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da uno dei Consiglieri.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,

con telegramma o telefax da inviare almeno tre giorni feriali prima a ciascun membro del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare. E' ammessa la convocazione anche per via telematica, nei confronti di quei consiglieri che abbiano autorizzato l'impiego di tale mezzo di comunicazione nei propri confronti.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente riunito quando siano presenti tutti i consiglieri.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere firmati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o (se pure questi manca) dal Consigliere intervenuto più anziano d'età; esso delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede (tale regola non si applica quando gli intervenuti sono solo due). Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Non si tiene conto del voto del Consigliere in conflitto di interessi. Le deliberazioni regolarmente assunte dal Consiglio vincolano tutti i consorziati.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un processo verbale a cura di un Segretario (anche estraneo) nominato dal Presidente. Detto verbale va sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I verbali vanno redatti su apposito libro numerato e bollato prima dell'uso e sottoposto a vidimazione a cura del Presidente del Consiglio: le risultanze di detto libro, se tenuto secondo le disposizioni che precedono, fanno piena prova nei rapporti tra consorzio e singoli consorziati, restando a questi ultimi l'onere di fornire la prova contraria.

Il Consiglio direttivo potrà designare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, attribuendo ad essi parte dei propri poteri: tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti del Consorzio per l'operato dell'amministratore delegato, fatta eccezione per i consiglieri dichiaratisi contrari alla sua nomina. L'amministratore delegato decade con la cessazione del Consiglio che lo ha nominato e può essere revocato in ogni momento dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà anche nominare un Comitato tecnico-operativo, determinandone le norme di funzionamento ed i relativi poteri in materia di gestione del Consorzio e di coordinamento delle attività delle imprese consorziate.

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, nominare un direttore ed un segretario, anche estranei al Consorzio, determinandone le relative attribuzioni.

Agli amministratori che prestano attività continuativa a favore del Consorzio spetta un compenso, da determinarsi dall'assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la direzione del Consorzio, ne cura i rapporti con i terzi, dirige il personale dipendente, esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio; egli inoltre redige e deposita annualmente la situazione patrimoniale del Consorzio, ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., sottoscrive qualunque altro atto o documento necessario per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale; su designazione del Consiglio Direttivo può nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti; stipula i contratti di finanziamento deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve inoltre tenere tempestivamente informato il Consiglio direttivo delle attività e degli atti posti in essere in attuazione delle delibere.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo; la firma del Vice Presidente fa presumere l'esistenza di tali circostanze ed il Consorzio resterà validamente impegnato e non potrà opporre eccezioni al riguardo.

Possono essere ammessi al Consorzio coloro che, persone fisiche e giuridiche, esercitano l'agricoltura biologica e biodinamica su tutto il territorio lucano, i produttori ed i trasformatori di prodotti biologici, singoli o associati dell'intero territorio regionale della Basilicata, Enti pubblici o privati che condividono i principi ispiratori e gli scopi consortili.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può ammettere nel Consorzio nuovi consorziati, a condizione che questi svolgano attività concernenti lo scopo consortile.

La delibera di ammissione, a cura del Presidente, va comunicata al nuovo ammesso, che dovrà accettare per iscritto il contratto consortile e versare la quota di partecipazione al fondo consortile concordata. Eseguiti tali adempimenti, il nuovo ammesso potrà esercitare i diritti derivantigli dal contratto consortile.

- Art. 7 -

Obblighi dei Consorziati

I consorziati hanno obbligo di rispettare il presente atto nonchè le determinazioni degli organi consortili regolarmente assunte, uniformando ad esse la propria condotta.

Essi sono obbligati a mettere a disposizione del Consorzio, secondo le norme di cui al Regolamento appresso previsto, i servizi ed i mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento dello stesso.

I consorziati sono obbligati inoltre:

- a non partecipare ad altri consorzi o ad altre forme associative aventi le medesime finalità di questo Consorzio, limitatamente al territorio della Regione Basilicata;
- a collaborare, nell'ambito del Consorzio ed esclusivamente per il tramite di questo, per iniziative rientranti nell'oggetto medesimo;
- fornire i dati aziendali e produttivi richiesti dal Consorzio;
- fornire la massima collaborazione per eventuali controlli, accessi ai luoghi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti e su documenti amministrativi riguardanti l'attività del Consorzio;
- rispettare ogni impegno concordato con il Consorzio su quantità, qualità, confezione, prezzo del prodotto e quota dovuta al Consorzio sul prodotto biologico marchiato.

I consorziati saranno tenuti ad effettuare versamenti a favore del Consorzio per contribuire alle spese di funzionamento del Consorzio medesimo, nella misura determinata come sopra previsto e con le eventuali ulteriori modalità previste nel Regolamento.

- Art. 8 -

Recesso

Ciascun consorziato potrà recedere dal Consorzio, nel caso di cessazione o cambiamento della propria attività.

Il recesso va comunicato con dichiarazione contenuta in lettera raccomandata A.R.. Il recesso ha effetto immediato se comunicato nei primi nove mesi dell'esercizio consortile, altrimenti ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; in ogni caso, l'efficacia del recesso è impedita sinchè il Consorzio non provveda ad estinguere tutti i suoi eventuali debiti verso il Consorzio e ad adempiere a tutti i contratti in corso.

- Art. 9 -

Esclusione

Il consorziato può essere escluso per il sopravvenire di fatti nuovi tali da non consentire - tenuto conto degli scopi e dell'interesse del Consorzio - l'ulteriore presenza del consorziato stesso nella compagine consortile.

E' ancora causa di esclusione dal Consorzio la grave inadempienza rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dalle deliberazioni degli Organi Consortili, ovvero dai patti sottoscritti fra i Consorziati, nonchè ogni situazione di conflitto permanente di interessi con il Consorzio.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea e comunicata al consorziato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: essa ha effetto dal giorno della

ricezione della raccomandata stessa e diviene definitiva se il consorziato non la contesti mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione.

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, la apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento comportano ciascuna l'automatica esclusione di diritto dell'impresa consorziata con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno precedente quello del fatto causativo.

- Art. 10 -

Liquidazione della Quota di Partecipazione

Il consorziato receduto od escluso ha diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo consortile ed a tal fine il Consorzio gli corrisponderà una somma di danaro pari alla quota proporzionale dell'attivo patrimoniale consortile al netto di qualsiasi impegno di spesa o di ammortamento già assunti dal Consorzio e di qualsiasi valore d'avviamento.

Nel caso in cui il Consorziato cessato sia debitore verso il Consorzio, ovvero sia pendente richiesta di risarcimento di danni da lui recati al Consorzio, si farà luogo al rimborso della quota previa compensazione fino a concorrenza ovvero in esito all'arbitrato di cui appresso.

- Art. 11 -

Regolamento

Il Consiglio Direttivo può adottare, con le normali maggioranze, un "regolamento", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, con il quale prevedere:

- a) più minute norme in materia di funzionamento del Consorzio e compiti dei suoi organi, nel rispetto delle norme del presente statuto;
- b) gli obblighi dei consorziati;
- c) penali a carico dei consorziati inadempienti.

- Art. 12 -

Esercizi Consortili e Rendiconto

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto della gestione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

- Art. 13 -

Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 c.c.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, il quale assume la direzione e la rappresentanza legale del Consorzio, definisce i rapporti eventualmente in corso, compila un rendiconto finale e ripartisce fra i Consorziati, in proporzione alle rispettive quote, l'eventuale attivo patrimoniale.

- Art. 14 -

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie tra i consorziati o tra questi ed il Consorzio, nascenti da questo atto o dalle deliberazioni degli organi sociali, saranno decise da un collegio di tre arbitri, purchè possano formare oggetto di compromesso. Gli arbitri saranno designati dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà nel Capoluogo del Circondario di Tribunale in cui ha sede il Consorzio.

- Art. 15 -

Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

* * *

Nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo

A comporre il primo Consiglio Direttivo restano nominati, fino al 30 giugno 2006, i costituiti Giuseppe Castoro, Presidente; Nicola Cornacchia, Vice Presidente; Rosa Maria Aniceto, Gerardo Gliubizzi e Domenico Simmarano, Consiglieri, che accettano.

* * *

Quote di Partecipazione al Fondo Consortile

Ogni consorziato si obbliga a versare, a titolo di quota di partecipazione al fondo

consortile, la somma di Euro 25 (venticinque) dietro semplice richiesta degli Amministratori.

Io

Notaio ho letto alle parti questo atto, da me scritto su ventidue pagine di sei fogli.
